



Comune di Limbiate
Provincia di Monza e della Brianza

***Regolamento comunale
per la posa di tensostrutture a carattere
provvisorio nell'ambito degli
Insediamenti produttivi***



Approvato con deliberazione C.C. n. 76 del 16/11/2015

In vigore dal 18/12/2015

REGOLAMENTO PER LA POSA DI TENSOSTRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO NELL'AMBITO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 1 – Finalità

1. Stante il perdurare della crisi economica, al fine di non perdere opportunità lavorative derivanti da commesse che potessero pervenire alle aziende presenti sul territorio comunale, per un periodo di tre anni dall'approvazione del presente Regolamento, è ammessa la posa, in eccedenza rispetto la superficie copribile del lotto, di tensostrutture o altri manufatti a carattere provvisorio nell'ambito delle aree scoperte pertinenti ai fabbricati delle attività produttive.
2. La posa di detti manufatti è ammessa esclusivamente nel caso siano indispensabili per consentire la produzione in situazioni di emergenza, derivanti dalla esiguità degli spazi a disposizione delle aziende.
3. I manufatti devono essere smontati decorso il periodo di autorizzazione concesso, salvo proroghe concesse ai sensi del successivo articolo 4, comma 3.

Art. 2 – Carattere dei manufatti

1. I manufatti a carattere provvisorio devono avere natura smontabile e riutilizzabile; possono essere ancorati al terreno e ai fabbricati adiacenti al fine di dare loro piena stabilità e sicurezza; è ammessa l'estensione al loro interno delle reti impiantistiche di cui è dotata l'azienda.
2. Per la loro natura provvisoria e priva di caratteri edilizi, detti manufatti non sono soggetti ad ulteriori verifiche urbanistiche (Slp. distanze, altezze, superfici drenanti), eccettuato l'esubero quanti-

tativo rispetto alla superficie coperta assentibile di cui al successivo art. 3.

3. La posa dei manufatti non deve interferire con i percorsi interni all'area volti ad assicurare condizioni di sicurezza al lavoro; a questo fine va data comunicazione della loro installazione ai Vigili del fuoco e all'ASL per riceverne eventuali prescrizioni.
4. Deve essere garantita una corretta raccolta delle acque meteoriche.

Art. 3 – Procedure per la posa

1. La posa dei manufatti, in quantità che non eccedano del 10% la superficie copribile del lotto è oggetto di semplice denuncia di inizio attività, nella quale deve essere indicata la data di previsto smontaggio che non potrà essere superiore a mesi 8 (otto).
2. Per la posa di manufatti che eccedano in misura superiore del 10% la superficie copribile del lotto e fino ad un massimo del 20% è obbligatoria la presentazione di un permesso di costruire con allegata una relazione volta a motivare la richiesta e a determinare il periodo previsto di utilizzo che non potrà essere superiore a mesi 12 (dodici).
3. Non sono ammessi manufatti che eccedano del 20% la superficie copribile.

Art. 4 – Oneri e proroghe

1. La posa dei manufatti non eccedenti il 10% la superficie copribile del lotto è gratuita per un totale di otto mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio di validità del presente Regolamento.

2. Per i manufatti di dimensioni maggiori, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla corresponsione di una contribuzione pari al 50% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti, calcolati sulle superfici eccedenti il 10%.
3. E' ammessa la proroga dell'installazione dei manufatti alle seguenti condizioni, da ripetersi:
 - per i manufatti minori, il 50% degli oneri dovuti in relazione alla maggior superficie coperta, per i periodi successivi ai primi otto mesi gratuiti;
 - per i manufatti maggiori, il 100% degli oneri dovuti in relazione alla maggior superficie coperta per ogni annualità successiva.

Art. 5 – Scadenza

1. Nei sei mesi antecedenti la scadenza del triennio di validità del presente Regolamento, qualora le condizioni economiche generali lo rendano necessario, l'Amministrazione Comunale può valutare l'opportunità di una proroga con deliberazione di Consiglio Comunale.